



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIREZIONE GENERALE ECONOMIA CIRCOLARE

OGGETTO: Istanza di interpello in materia ambientale ai sensi dell'articolo 3-septies del D.Lgs. n. 152 del 2006 - applicabilità dell'articolo 185-bis del dlgs 152 del 2006 per i rifiuti tessili

QUESITO

Con istanza di interpello formulata ai sensi dell'articolo 3-septies del D.Lgs. n. 152 del 2006, Confindustria ha richiesto in particolare, di:

- fornire conferma in merito alla possibilità da parte dei consorzi costituiti su base volontaria, che si propongono di organizzare e finanziare attività di raccolta differenziata e avvio a recupero di rifiuti tessili, di intraprendere iniziative di raccolta della medesima tipologia di rifiuti presso i punti vendita, ai sensi dell'articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006, al fine di avviarli prioritariamente ad operazioni di riciclaggio e recupero, nel rispetto della normativa vigente;
- specificare le eventuali condizioni per svolgere questa attività.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Si riportano nel seguito i riferimenti contenuti nel D.Lgs. n. 152/2006 (TUA):

- gli articoli 178-bis e 178-ter, in materia di responsabilità estesa del produttore;
- l'articolo 183, comma 1, lettera g-bis), che definisce come regime di responsabilità estesa del produttore *“le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto”*;
- l'articolo 185-bis, che circoscrive le condizioni per effettuare il deposito temporaneo prima della raccolta, e che in particolare, al comma 1, recita: *“Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni: ... omissis...
b) esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita (...)”*.

CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Dal quadro normativo sopraesposto emerge quanto segue.

L'istituzione di regimi di responsabilità estesa del produttore, per come definiti all'articolo 183, comma 1, lettera g-bis) ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 178-bis e 178-ter del TUA, in aderenza agli articoli 8 e 8-bis della Direttiva (UE) 2018/851, è finalizzata a rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e l'altro recupero dei rifiuti. Tali regimi, già esistenti per alcune tipologie di rifiuti, possono essere quindi istituiti per altre filiere per le quali emerge la necessità di costituire un sistema in grado di favorire il passaggio ad una economia circolare, in un'ottica di sostenibilità ambientale, sin dalla progettazione del prodotto.

Gli strumenti di programmazione comunitari e nazionali hanno già individuato alcune filiere come prioritarie e, tra queste, vi è anche quella riferibile al quesito posto.

Allo stato attuale, per la filiera del tessile non vi è ancora un contesto normativo definito, se non quello concernente l'obbligo di raccolta differenziata dei rifiuti tessili dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell'articolo 205, comma 6-quater), del TUA; tuttavia, il regolamento per l'istituzione del regime di responsabilità estesa del produttore nel settore del tessile, con specifico riferimento ad abbigliamento, calzature, accessori, pelletteria e prodotti tessili per la casa, è in fase di avanzata istruttoria.

In ordine poi alla possibilità per i distributori di effettuare un deposito temporaneo prima della raccolta presso i propri punti vendita, ai sensi dell'articolo 185-bis, comma 1, lettera b), del TUA, la stessa è espressamente condizionata all'esistenza di un regime di responsabilità estesa per quella specifica filiera.

Pertanto, la locuzione "*anche di tipo volontario*" va intesa come la possibilità di effettuare un deposito temporaneo prima della raccolta per quei soggetti che, in presenza di un regime in cui sono delineati i ruoli, le responsabilità e gli obblighi di tutti gli attori coinvolti nella filiera di riferimento, sono in attesa di ottenere apposito provvedimento di riconoscimento.

In conclusione, le campagne di raccolta differenziata di prodotti tessili e moda a fine vita, anche avvalendosi della disciplina stabilita dall'art. 185-bis del D.Lgs. n. 152/2006, potranno essere intraprese da parte dei consorzi costituiti su base volontaria, solo a partire dall'entrata in vigore del decreto che istituirà la responsabilità estesa del produttore nel settore del tessile.

Le considerazioni sopra riportate sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.